

Oggetto: richiesta di rateizzazione sanzione pecuniaria per violazioni al Codice della Strada

Io sottoscritto/a
nato/a a (.....) il
residente a (.....) in
codice fiscale
e-mail e/o PEC
telefono
documento di riconoscimento n.
rilasciato da il
ai sensi dell'art. 202-bis del Codice della Strada chiedo la possibilità di rateizzazione della sanzione pecuniaria, come da dettagli sotto indicati:

Numero verbale
Data notifica verbale
Importo pagamento misura ridotta	€
Numero rate richieste (vedasi art. 202-bis comma 4 del C.d.S.)

Luogo e data

Firma del richiedente

.....

.....

Documenti da allegare obbligatoriamente alla presente:

- copia di un documento di identità del dichiarante
- copia dichiarazione dei redditi del nucleo familiare riferiti all'anno precedente

Metodo di consegna della richiesta:

- consegna a mano o spedizione con raccomandata A/R presso l'ufficio protocollo del Comune di Pianiga
- consegna a mano o spedizione con raccomandata A/R presso il Comando di Polizia Locale del Comune di Pianiga
- invio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo segreteria@comune.pianiga.ve.legalmail.it

Art. 202-bis (estratto) - Rateazione delle sanzioni pecuniarie

- 1) I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.
- 2) Può avvalersi della facoltà di cui al comma 1 chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Ai fini di cui al presente comma, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
- 3) omissis.
- 4) Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, l'autorità di cui al comma 3 dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro 5.000. L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.
- 5) L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione. La presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto di cui all'articolo 203 e di ricorso al giudice di pace di cui all'articolo 204-bis. L'istanza è comunicata dall'autorità ricevente all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore. Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità di cui al comma 3 del presente articolo adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza si intende respinta.
- 6) omissis.
- 7) omissis.
- 8) In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento ovvero dalla notificazione di cui al secondo periodo del comma 6.
- 9) omissis.
- 10) Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono aggiornati ogni due anni gli importi di cui ai commi 1, 2 e 4 in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. Il decreto di cui al presente comma è adottato entro il 1° dicembre di ogni biennio e gli importi aggiornati si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.